



Comune di Siena
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

ATTO DIRIGENZIALE N° 1885 del 07/08/2026

OGGETTO: Modalità di concessione delle aree per le attività di raccolta firme, fondi e distribuzione di materiale informativo.

TIPO ATTO: Determina Generica

Il Comandante

Premesso che l'attività di raccolta firme, fondi e distribuzione di materiale informativo nel territorio comunale è attualmente svolta in conformità a quanto stabilito:

- dal "Regolamento di Polizia Urbana", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 146 del 30/07/2024 - art. 34;
- dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 13.02.2025;
- dalla determinazione dirigenziale n. 1021 del 9/05/2017 che definisce le modalità di concessione;
- dalla determinazione dirigenziale n. 824 del 28/03/2025 con la quale sono state individuate le postazioni interne al centro storico idonee allo svolgimento di tali attività.

Preso atto che in attuazione dell'obiettivo Peg 2025 (25.OB.PM2.2) di questa Direzione, il Servizio Tecnico Amministrativo ha curato la digitalizzazione del procedimento per la gestione delle concessioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico finalizzate alla raccolta di firme, fondi e distribuzione di materiale informativo.

Rilevato che l'introduzione della gestione informatizzata, rendendo immediatamente visibile la disponibilità delle postazioni, ha evidenziato la tendenza di alcuni soggetti:

- a presentare richieste con notevole anticipo per riservarsi le postazioni di maggiore pregio, determinando di fatto un uso quasi esclusivo delle aree più visibili e frequentate;
- a presentare più domande per l'utilizzo della medesima postazione in date ravvicinate anziché una domanda unica con una conseguente duplicazione superflua dei procedimenti amministrativi e aggravio di risorse per gli uffici comunali.

Riscontrato che:

- le postazioni ubicate nel centro storico presentano differenti valori posizionali;
- le postazioni maggiormente visibili e richieste, come dimostrato dal numero di domande e concessioni, risultano essere:
 - Piazza Matteotti (dopo il civico 6 verso via Pianigiani)
 - Piazza Gramsci (tra il camminamento verso via Tozzi e le scale)
 - Piazza San Domenico
- i giorni di maggiore interesse coincidono con i sabati, le domeniche e i festivi.

Considerato che è necessario garantire a tutti i soggetti pari opportunità di visibilità, consentendo un equo accesso sia alle postazioni più frequentate sia alle giornate di maggiore afflusso di cittadini e turisti (sabato e festivi).

Considerato che per assicurare la massima rotazione e prevenire fenomeni di monopolio d'uso, occorre rimodulare le modalità di assegnazione temporale e spaziale delle postazioni;

Ritenuto pertanto di

- limitare a un massimo di 4 giorni al mese la concessione della medesima postazione a favore dello stesso soggetto

- ridurre ulteriormente tale limite a un massimo di 3 giorni al mese per le postazioni più frequentate:
 - Piazza Matteotti (dopo il civico 6 verso via Pianigiani)
 - Piazza Gramsci (tra il camminamento verso via Tozzi e le scale)
 - Piazza San Domenico
- fissare a 60 giorni dalla data di presentazione della domanda il termine massimo di prenotazione futura.

Valutato che, ai fini del perseguimento dei principi di efficacia, economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, si rende necessario disporre che le istanze relative all'utilizzo della medesima postazione nell'arco del medesimo mese solare siano presentate contestualmente mediante un'unica domanda.

Ritenuto altresì di agevolare l'adeguamento alle nuove modalità di presentazione delle domande e di utilizzo delle postazioni, riducendo a 10 giorni il termine minimo per la presentazione della domanda.

Considerato di confermare il contenuto delle restanti disposizioni già stabilite con la determinazione dirigenziale n. 1021 del 9/05/2017, richiamata in premessa.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e di conseguenza non è soggetto al parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione dell'atto, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Considerato come, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L. il Dirigente con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ricordato che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di adozione da parte del Dirigente;

Dato atto che saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in amministrazione trasparente;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 222 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2026/2028;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 224 del 18/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione anni 2026/2028;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 460 del 23/12/2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG 2026/2028;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 dell'8/01/2026 relativa all'organizzazione dell'Ente;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ai sensi del "Regolamento sul procedimento Amministrativo e sul diritto di accesso agli atti" approvato con atto deliberativo del C.C. n. 45 del 10/03/2015 è la Dott.ssa Federica Fanetti – responsabile di Elevata Qualificazione del Servizio Tecnico Amministrativo, conferita con determinazione dirigenziale n. 239 del 15/02/2024;

Vista la determinazione dirigenziale n. 01 del 09/01/2026 con la quale viene nominato il Dott. Alessandro Rossi Dirigente della Polizia Locale del Comune di Siena, ex art. 110 D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto opportuno provvedere nel merito

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, di disporre che il rilascio delle concessioni per le occupazioni temporanee di suolo pubblico finalizzate alla raccolta di firme, fondi e alla distribuzione di materiale informativo avvenga nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Presentazione delle domande

1. Le domande devono essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma digitale dedicata.
2. Le domande devono essere presentate entro il decimo giorno antecedente la prima data richiesta per l'occupazione.
3. Non è consentito prenotare date oltre i 60 giorni successivi alla data di presentazione della domanda.
4. Le domande relative all'utilizzo della medesima postazione nell'arco dello stesso mese solare devono essere presentate contestualmente mediante un'unica istanza. Non sono ammesse domande successive finalizzate ad integrare o estendere periodi già richiedibili alla data della prima presentazione. Le domande presentate in violazione delle presenti disposizioni sono dichiarate improcedibili.

Utilizzo delle aree

5. Ciascun area è concessa ad un solo soggetto alla volta.
6. A ciascun soggetto è concessa una sola area per volta all'interno del centro storico.
7. A ciascun soggetto può essere concessa la medesima postazione per un massimo di 4 giorni per mese solare.
8. Per le seguenti postazioni:
 - Piazza Matteotti (dopo il civico 6 verso via Pianigiani);
 - Piazza Gramsci (tra il camminamento verso via Tozzi e le scale);
 - Piazza San Domenico;la concessione al medesimo soggetto non può eccedere 3 giorni nello stesso mese solare.
9. I limiti previsti dal presente provvedimento non possono essere elusi mediante la presentazione di domande riconducibili al medesimo soggetto, anche attraverso articolazioni territoriali prive di autonoma soggettività giuridica, delegati, incaricati o altri soggetti che agiscano per conto del medesimo ente od organizzazione. L'Amministrazione, ove accerti tale riconducibilità, procede al computo unitario delle giornate e applica i relativi limiti.
10. Le aree di Giardini della Lizza, Via Maccari, Piazza Matteotti, San Domenico e Gramscinon sono concedibili durante lo svolgimento delle partite di calcio presso lo stadio comunale Artemio Franchi.

Il contenuto del presente atto sostituisce integralmente quanto stabilito con la precedente determinazione dirigenziale n. 1021 del 9 maggio 2017, che si intende formalmente revocata.

Il Comandante
f.to Alessandro Rossi